

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. C. 797 Angela Napoli.

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da Negli ospedali dipendenti fino alla fine del comma, con le seguenti:

Nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, ai servizi di anestesia e rianimazione è attribuita la seguente denominazione: «unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica» e ai medici specialisti in tale disciplina è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.

1. 1. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.